

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1674

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(GORIA)

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli

Presentato il 14 ottobre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento concerne la disciplina della gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli ed è stato adottato dopo una attenta considerazione dello stato di realizzazione degli interventi ritenuti essenziali nel quadro del complessivo disegno di riqualificazione socio-sanitaria dell'intera area napoletana.

È noto che l'intervento straordinario per Napoli, ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, era inizialmente limitato alla costruzione di 20.000 alloggi per sopperire alle gravissime carenze abitative della città. La realizzazione di detto intervento era prevista in un arco di tempo contenuto (fino al 31 dicembre 1982), al termine del quale la succitata legge prevedeva il subentro agli organi straordinari all'uopo incaricati di un funzionario, nominato dal CIPE, con il

compito di ultimare le eventuali operazioni ancora in corso alla predetta data. Con successive disposizioni (articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge n. 333/1981), il Parlamento, in sede di conversione, autorizzò l'ampliamento dell'intervento mediante la previsione della realizzazione di « ulteriori opere di urbanizzazione necessarie all'organica attuazione del programma di intervento originario nonché di aree ed edifici da destinare ad attività industriali, artigianali e commerciali, il cui trasferimento risulti indispensabile per l'attuazione del programma straordinario » e l'inclusione nello stesso programma originario di intervento di opere « già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali, in quanto tali opere risultino funzionalmente correlate con l'attuazione del programma straordinario medesimo ».

Con successiva legge (n. 472 del 9 agosto 1986, di conversione del decreto-

legge 30 giugno 1986, n. 309) è stato autorizzato un ulteriore ampliamento del programma iniziale, con la previsione della realizzazione di altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria « ancora necessarie al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma ».

Appare evidente che il legislatore conclusivamente abbia inteso varare un più ampio programma di interventi (rispetto a quello iniziale), allo scopo di risanare, con il metodo dei programmi per obiettivi, il tessuto socio-sanitario dell'intera area metropolitana.

Allo stato attuale la realizzazione dei molteplici e complessi programmi è in pieno svolgimento, tranne quelli presentati al CIPE ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 472, che non sono ancora iniziati.

Per tutte le attività connesse alla realizzazione dei suddetti programmi fu ritenuto essenziale costituire una struttura straordinaria dotata di poteri straordinari (presidente della giunta regionale e sindaco di Napoli quali commissari straordinari del Governo) i cui poteri furono prorogati più volte proprio in ragione delle aumentate dimensioni degli interventi.

Ad ogni scadenza del termine si è posto sempre il medesimo problema e cioè se interrompere drasticamente la gestione straordinaria per ricondurla nell'alveo delle ordinarie procedure, ovvero introdurre meccanismi per un passaggio graduale tra i due tipi di gestione. Lo stesso Parlamento, ben percependo la delicatezza di tale problema, prevede, in sede di conversione del decreto-legge n. 309 del 1986, la possibilità di una disciplina alternativa che « determini l'ambito della gestione stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonché per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo ».

Il Governo, in attuazione di tale indirizzo normativo, predispose il relativo provvedimento di legge (decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52) che però il Parla-

mento, in sede di verifica dei presupposti di costituzionalità, non ritenne di approvare. Si rese allora necessario ricorrere ad ulteriori proroghe fino al 30 settembre 1987 delle attuali gestioni commissariali. Essendo scaduto anche tale ultimo termine si è quindi riproposta l'alternativa innanzi segnalata.

Di fronte alla necessità diffusamente avvertita di non frapporte ostacoli al celere completamento dei programmi in corso di esecuzione e di quelli presentati al CIPE — essenziali per il conseguimento dei fini voluti dalla legge — si è ritenuto, in una visione complessiva del problema, di prorogare con decreto-legge ancora per un brevissimo termine le gestioni commissariali, in attesa che il Parlamento esamini la disciplina proposta con il presente disegno di legge. In tal modo si evitano soluzioni di continuità dannose per il perseguimento degli scopi da conseguire.

* * *

Con il presente disegno di legge si individua nel Presidente del Consiglio dei Ministri l'organo preposto al completamento degli interventi relativi ai programmi di risanamento dell'area metropolitana di Napoli.

La scelta di tale soluzione discende dalla considerazione che il funzionario individuato dall'articolo 84 della legge n. 219/1981 non è sembrato idoneo per portare a compimento la complessa e delicata attività connessa al programma in prosieguo di tempo sempre più ampliati rispetto all'iniziale previsione della realizzazione di soli 20.000 alloggi.

Il predetto funzionario, infatti, avrebbe potuto agevolmente svolgere l'attività liquidatoria del programma iniziale, ma non altrettanto si è ritenuto possa fare in presenza di un programma di ben altre dimensioni e spessore. Di qui la necessità di individuare altro organo, provvisto di poteri straordinari, capace di proseguire con la necessaria celerità tutte le attività

intraprese e conseguire gli obiettivi voluti dalla legge.

Si è quindi previsto con l'articolo 1 che il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente ovvero delegando anche funzionari della pubblica amministrazione, porti a compimento i programmi già avviati dai commissari straordinari (comma 1) e realizzi i programmi presentati al CIPE dagli stessi commissari, concernenti le opere ancora necessarie al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di risanamento dell'area metropolitana di Napoli (comma 2).

Con il comma 3 si prevede l'esperimento di gare pubbliche per l'affidamento in concessione delle opere e dei lavori connessi ai nuovi programmi.

Con il comma 4 si conferisce ulteriore efficacia alle ordinanze emanate dai commissari straordinari per consentire il completamento dei programmi già avviati, senza che vi sia soluzione di continuità nella relativa attività.

Si è ritenuto poi di impedire che durante la nuova gestione possano essere assunte nuove iniziative e si possa procedere a nuove assunzioni di personale (comma 5) mentre si è previsto che possano essere utilizzate le preesistenti strutture organiche.

Con l'articolo 2 si è provveduto a disciplinare la consegna e la gestione delle opere realizzate, individuando i destinatari nelle amministrazioni od enti ordinariamente competenti.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, direttamente ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati ai sensi del comma 1, provvedono altresì, con i poteri straordinari di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previa deliberazione di congruenza adottata dal consiglio regionale della Campania per gli interventi compresi nel programma presentato dal presidente della giunta regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli per quelli compresi nel programma presentato dal sindaco di Napoli.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, continuano ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze emanate dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione, a qualsiasi titolo, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture organiche e consultive dei commissari straordinari del Governo. Gli atti posti in essere sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

ART. 2.

1. Le opere, appena realizzate, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione. Il patrimonio abitativo, con le relative opere di urbanizzazione, è consegnato all'Intendenza di Finanza di Napoli ed è affidato in temporanea gestione ai comuni sul cui territorio è stato realizzato.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.